



assoprevidenza

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE

Il welfare nel 2017: le novità della l. di bilancio (L. 232/2016)

Le novità della L. 232/2016 (articolo 1)

Welfare di base

➤ Pensioni

- APE: anticipo pensionistico volontario, aziendale, sociale (cc. 166-172, 177, 179-186)
- Quattordicesima: estensione limiti di reddito, aumento importi (c. 187)
- Cumulo contributi previdenziali per lavoratori autonomi (cc. 195-198)
- Lavoratori precoci (cc. 199-205)
- Lavori usuranti (cc. 206-209)
- No tax area: incrementato il limite di reddito (c. 210)

➤ Welfare

- Natalità: Premio alla nascita e Fondo di sostegno alla natalità (cc. 348, 353-354)
- Buono asili nido (c. 355-357)
- Fondo Alzheimer (c. 411)

Le novità della L. 232/2016 (articolo 1)

Welfare di base

➤ Sanità:

- Fascicolo sanitario elettronico (cc 382-384)
- Fondi Sanitari Regionali (cc. 385-389): incrementi anticipazione e nuove modalità di programmazione
- Piani di rientro (cc. 390-391): estensione platea enti interessati
- Aumento finanziamento SSN
- Farmaceutica (cc. 397-407): riparto tetti di spesa, fondo rimborso farmaci innovativi, farmaci biosimilari,
- Vaccini (c. 408)

Le novità della l. 232/2016

Welfare complementare

➤ Previdenza complementare

- RITA (cc. 188-192)
- Finanziamento con premio di produttività (cc. 160, 162)
- Investimenti a lungo termine nell'economia italiana (cc. 88-96)
- Imposta di registro (c. 99)

➤ Sanità complementare: Finanziamento con premio di produttività (cc.160,162)

➤ Non autosufficienza: deducibilità contributo datoriale per il finanziamento di prestazioni di non autosufficienza (c. 161)

➤ Welfare (aziendale): ampliamento condizioni agevolate per l'utilizzo del premio di produttività (cc. 160, 162)

➤ **Economia:** PIR (cc. 100-115)

Welfare complementare Pensioni

RITA (cc. 188-192)

- **Sperimentazione:** valido dall'1.4.2017 al 31.12.2018
- **Soggetti interessati:** lavoratori dipendenti (pubblici e privati) e autonomi
- **Requisiti:**
 - 63 anni e 20 anni di contribuzione
 - non più di 3 anni e 7 mesi al momento del pensionamento per vecchiaia
 - importo della pensione di base non inferiore a 1,4 volte il trattamento minimo (€ 501 mensili nel 2016)
 - Certificazione diritto APE rilasciata dall'INPS
 - Cessazione rapporto di lavoro;
 - Iscrizione a forma pensionistica complementare a contribuzione definita;
- **Periodo di corresponsione:** min 6 mesi, max 3 anni e 7 mesi
- **Prestazione:** erogazione frazionata, totale o parziale del montante per il periodo di anticipo in forma di rendita temporanea

Welfare complementare

Pensioni

RITA (cc. 188-192)

- **Trattamento fiscale agevolato** assimilato a quello delle rendite: 15% , ridotto dello 0,30% per ogni anno di iscrizione alla PC eccedente il 15°, con un max di (6%)
 - ❑ Se iscrizione PC anteriore al 21.12.2007: anni prima del 2007 computati fino ad un max di 15;
 - ❑ Somme erogate per RITA imputate prioritariamente agli importi prestazione maturati, rispettivamente:
 - ante 31.12.2000;
 - dall'1.1.2001 al 31.12.2006;
 - dall'1.1.2007
- **Procedura**
 - ❑ Lavoratore => INPS: richiesta di certificazione diritto ad APE;
 - ❑ INPS => Lavoratore: cert. diritto APE+info su importo min e max+info su elenco banche e assicurazione aderenti all'iniziativa
 - ❑ Lavoratore => Fondo Pensione: domanda di RITA

Welfare complementare

Pensioni

Finanziamento tramite premio produttività (c. 160, lett. a))

- **Soggetti interessati:** lavoratori dipendenti settore privato
- **Requisiti:** reddito annuo da lavoro dipendente \leq € 80.000
- **Trattamento fiscale agevolato:** esclusione da ogni forma di tassazione
 - delle somme destinate al fondo pensione fino ad un importo annuo di € 3.000 (4.000 se i lavoratori sono coinvolti nell'organizzazione del lavoro) anche, se eccedenti il plafond di esenzione di 5164,57 €;
 - della parte delle prestazioni relativa alle quote di premio di produttività versate

Welfare complementare

Pensioni

Investimenti nell'economia italiana (cc. 92-96)

Regime fiscale agevolato per redditi conseguiti a seguito di investimenti qualificati (anche per Casse professionisti)

I redditi derivanti dagli investimenti qualificati, ad esclusione di quelli riconducibili alle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, sono esenti (non concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva del 20%). Ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate i redditi derivanti dagli investimenti in parola incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Abrogato il credito d'imposta per fondi pensione e per le Casse professionisti stabilito dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 1, cc 91-94)

- Limite max d'investimento: 5% attivo patrimoniale al 31.12 esercizio precedente

Welfare complementare

Pensioni

Investimenti nell'economia italiana (cc. 92-96)

➤ Tipologia di investimenti

- a) azioni o quote imprese residenti in Italia o in UE/spazio economico europeo, ma con stabile organizzazione in Italia
- b) Quote o azioni OICR residenti in Italia o in UE/spazio economico europeo che investono prevalentemente negli strumenti finanziari sub a)

➤ Durata dell'investimento : almeno 5 anni.

- Se ceduti prima dei 5 anni, applicazione regime tributario ordinario (aliquota sostitutiva del 20%) per redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento, unitamente agli interessi senza applicazione di sanzioni relativi al periodo.
- In caso di rimborso o scadenza dei titoli oggetto di investimento prima dei cinque anni, le somme conseguite vanno reinvestite negli strumenti finanziari predetti entro 90 giorni.

Piani di risparmio a lungo termine – PIR (cc 100-114)

“Contenitore fiscale” all’interno del quale i risparmiatori italiani possono collocare strumenti finanziari e godere di un trattamento fiscale agevolato sui relativi redditi. Ciascuna persona fisica non può essere titolare di più di un PIR (autocertificazione)

➤ **Regime fiscale:**

- ❑ esenzione da tassazione dei redditi diversi e di capitale generati dall’investimento ad eccezione dei redditi derivanti dalla detenzione o negoziazione di partecipazioni qualificate e quelli che concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef ;
- ❑ Il trasferimento a causa di morte degli strumenti finanziari detenuti nel piano non è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni.

➤ **Veicoli:** Oicr, gestioni patrimoniali, contratti di assicurazioni, depositi titoli

Piani di risparmio a lungo termine – PIR (cc 100-114)

- **Durata investimento:** almeno 5 anni.
- ❑ Se ceduti prima dei 5 anni, applicazione regime tributario ordinario (aliquota sostitutiva del 20%) per redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento, unitamente agli interessi senza applicazione di sanzioni relativi al periodo.
 - ❑ In caso di rimborso o scadenza dei titoli oggetto di investimento prima dei cinque anni, le somme conseguite vanno reinvestite negli strumenti finanziari predetti entro 90 giorni
 - ❑ Al fine del computo del quinquennio non rileva la successiva cessione del PIR ad altro soggetto o il trasferimento del PIR dall'intermediario o dall'impresa di assicurazione presso il quale è stato costituito ad altro soggetto abilitato non rileva ai fini del computo del quinquennio



Economia

Piani di risparmio a lungo termine – PIR (cc 100-114)

- **Tipologia investimento:** tutti gli strumenti finanziari esistenti sul mercato retail purché, in ciascun anno di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno :
- ❑ almeno il 70% dovrà andare in strumenti finanziari (azioni o obbligazioni quotate e non) emessi o stipulati con imprese non «immobiliari» italiane, della Ue o dello Spazio economico europeo ma con stabile organizzazione in Italia;
 - ❑ di questo 70%, il 30% (21% del totale) deve essere composto da strumenti finanziari di società diverse dalle 40 incluse nell'indice Ftse Mib o in indici equivalenti in altri mercati regolamentati;
 - ❑ max 10% investimento totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la medesima controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte;
 - ❑ divieto di investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori differenti da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni

Welfare complementare Pensioni

Imposta di registro (c. 99)

Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggetti ad imposta di registro, ipo-catastale nella misura di 200 € ciascuno

Welfare complementare Sanità

Finanziamento tramite premio produttività (c. 160, lett. b))

- **Soggetti interessati:** lavoratori dipendenti settore privato
- **Requisiti:** reddito annuo da lavoro dipendente \leq € 80.000
- **Trattamento fiscale agevolato:** esclusione da ogni forma di tassazione delle somme destinate come contributi ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale fino ad un importo annuo di € 3.000 (4.000 se i lavoratori sono coinvolti nell'organizzazione del lavoro) anche, se eccedenti il plafond di esenzione di 3.615,20 €.

Welfare complementare Non Autosufficienza

Deducibilità contributi (c. 161)

- **Soggetti interessati:** lavoratori dipendenti
- **Trattamento fiscale agevolato:** esclusione da ogni forma di tassazione delle somme destinate dal datore di lavoro al finanziamento di prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto:
 - ❑ il rischio di non autosufficienza. Le prestazioni ammesse sono quelle valide ai fini dell'inclusione nella soglia delle risorse vincolate indicate nel dm Lavoro 27.10.2009, art. 2. c. 2, lett a) e b). Non sono quindi incluse le prestazioni finalizzate al recupero della salute dei soggetti temporaneamente inabili
 - ❑ Il rischio di gravi patologie.

Welfare complementare

Welfare aziendale

Ampliamento utilizzo premio produttività (cc. 160-162)

- **Soggetti interessati:** lavoratori dipendenti settore privato con reddito annuo inferiore a € 80.000 (in luogo di 50.000)
- **Regime fiscale agevolato**
 - ❑ **Imposta sostitutiva del 10%** per importi del premio fino a € 3.000, incrementato a € 4.000 se i lavoratori sono coinvolti nell'organizzazione del lavoro (prima, rispettivamente, 2.000 e 2.500);
 - ❑ **Esenzione totale** se il premio è convertito in:
 - somme e valori erogati dal datore di lavoro a favore del lavoratore dipendente ed esclusi da IRPEF ai sensi del comma 2 e dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 51 del t.u.i.r, ed in particolare contributi a fondi pensione o forme di assistenza sanitaria integrativa, contributi o premi per prestazioni per il rischio di non autosufficienza (v supra);
 - azioni di cui all'art. 51, c. 2, lett g) Tuir.

Welfare complementare

Welfare aziendale

Ampliamento utilizzo premio produttività (cc. 160-162)

- **E' chiarito che l'esclusione dalla base imponibile a fini IRPEF dell'uso delle opere e dei servizi messi a disposizione dall'imprenditore, ed utilizzabili dalla generalità dei dipendenti per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione ed assistenza è riconosciuta anche per quelle opere e servizi forniti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale.**



assoprevidenza

Welfare di base - Pensioni

Anticipo finanziario a garanzia pensionistica – APE volontaria (cc. 166-171, 177)

- Sperimentazione: valido dall'1.4.2017 al 31.12.2018.
- Soggetti interessati: lavoratori dipendenti (pubblici e privati) e autonomi.
- Requisiti:
 - 63 anni e 20 anni di contribuzione
 - non più di 3 anni e 7 mesi al momento del pensionamento per vecchiaia
 - importo della pensione non inferiore a 1,4 volte il trattamento minimo (€ 501 mensili nel 2016)
- Periodo min di corresponsione: 6 mesi, max 3 anni e 7 mesi.
- Importo min e max da determinare con DPCM.
- Periodo di rimborso: dal momento del pensionamento, rate mensili per 20 anni. Contemplata l'ipotesi di estinzione anticipata da disciplinarsi con DPCM.
- Tasso di interesse e premi assicurativi individuati in accordi quadro secondo indicazioni DPCM .



assoprevidenza

Welfare di base - Pensioni

APE volontaria (cc. 166-171)

- **Trattamento fiscale:** l'importo dell'APE è esente da IRPEF. Riconosciuto un credito d'imposta annuo pari al 50% di 1/20 degli interessi e del premio assicurativo.
- **Erogazione prestito**
 - ❑ **Lavoratore => INPS:** richiesta di certificazione diritto ad APE;
 - ❑ **Banche e assicurazioni (da elenco ex DPCM) => INPS:** informazioni contrattuali e precontrattuali;
 - ❑ **INPS => Lavoratore:** cert diritto APE+info su importo min e max+info su elenco banche e assicurazione aderenti all'iniziativa*;
 - ❑ **Lavoratore => INPS:** domanda di APE e pensione+indicazione Banca e Assicurazione scelte;
 - ❑ **Banca/Assicurazione => Lavoratore e INPS:** contratto di prestito o comunicazione di reiezione**
 - ❑ **INPS:** identificazione soggetto => perfezionamento contratto o annullamento domanda pensione
 - ❑ **Banca => inizia l'erogazione entro 30 gg lavorativi dal perfezionamento in rate mensili (12 mensilità).**

Welfare di base - Pensioni

APE aziendale (c. 172)

Datori di lavoro e lavoratori dipendenti possono stipulare accordi per incrementare il montante pensionistico al fine di compensare in tutto o in parte il costo dell'APE.

- **Soggetti interessati:** Lavoratori dipendenti settore privato
- **Accordo individuale**
- **Importo contributo aziendale** almeno pari al contributo volontario (32,87% della retribuzione) calcolato per l'intero periodo di corresponsione dell'APE
- **Versamento contributo aziendale** in un'unica soluzione il mese successivo a quello di inizio dell'erogazione dell'APE

Welfare di base - Pensioni

APE Sociale (cc. 179-186)

Indennità a carico dello Stato

- **Sperimentazione:** valido dall'1.4.2017 al 31.12.2018
- **Soggetti interessati:** lavoratori dipendenti (pubblici e privati) e autonomi
- **Requisiti:** 63 anni, cessazione attività lavorativa, no titolari pensione e:
 - ❑ 30 anni di contribuzione + una delle seguenti condizioni:
 - disoccupazione: licenziamento (anche collettivo), dimissioni giusta causa, risoluzione consensuale, che hanno concluso la prestazione di disoccupazione da almeno 3 mesi;
 - assistono da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado con handicap ai sensi della l. 104/92
 - riduzione della capacità lavorativa $\geq 74\%$
 - ❑ Solo per i lavoratori dipendenti: 36 anni di contribuzione e svolgere da almeno 6 anni consecutivi attività lavorative difficoltose e rischiose (individuate con successivo DPCM)

Welfare di base - Pensioni

APE Sociale (cc. 179-186)

- **Importo indennità:** 12 mensilità di importo pari alla rata mensile pensione calcolata al momento dell'accesso al pensionamento, con un max di € 1500. Non rivalutabile
- **Decadenza:** raggiungimento requisiti per pensionamento anticipato
- **Compatibilità:** redditi da lavoro dipendente o parasubordinato fino a € 8.000 annui, redditi da lavoro autonomo fino a € 4.800 annui
- **Incompatibilità:** ASDI, indennizzo per cessazione attività commerciale
- **Dipendenti Pubblici:** slittamento TFR e TFS al momento del compimento dell'età pensionabile

Welfare di base - Pensioni

➤ Quattordicesima (c. 187)

Somma aggiuntiva di pensione erogata a favore di pensionati ultra 64enni determinata in funzione dell'anzianità contributiva complessiva e delle condizioni reddituali.

- ❑ Ampliata la platea dei beneficiari: inclusi anche i percettori di redditi compresi fra 1,5 a 2 volte il trattamento minimo (9.786,86 euro annui lordi per il 2016).
- ❑ Per i percettori di redditi fino a 1,5 volte il trattamento minimo importi incrementati del 30% Cumulo contributi previdenziali per lavoratori autonomi (cc. 195-198)

➤ Cumulo contributi previdenziali per lavoratori autonomi (cc. 195-198)

Possibile cumulare i contributi previdenziali versati in più gestioni, anche quelli versati nelle casse di previdenza dei professionisti, anche se si è maturato il diritto a pensione in una delle gestioni coinvolte. I requisiti per il pensionamento sono quelli "generalisti", (non quelli specifici delle casse di previdenza) richiesti per la pensione di vecchiaia o per la pensione anticipata.

➤ No tax area (c. 210)

La no tax area di tutti i pensionati, già incrementata nel 2016 per gli ultra 75enni, viene portata a 8.000, al pari di quella prevista per i lavoratori dipendenti.

Welfare di base - Pensioni

➤ Lavoratori precoci (cc. 199-205)

Riduzione dei requisiti per l'accesso alla pensione: 41 anni per MF se sono stati versati almeno 12 mesi di contribuzione per periodo di lavoro effettivo prima del compimento dei 19 anni di età. Al requisito di 41 anni si applicheranno gli adeguamenti alla speranza di vita. La riduzione sarà riconosciuta a fronte della presentazione di una domanda da parte degli interessati fino all'esaurimento delle risorse messe a bilancio. Inoltre i soggetti interessati devono:

- essere disoccupati e aver finito gli ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi;
- assistere da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave;
- avere una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74% con riconoscimento dell'invalidità civile;
- aver svolto per almeno 6 anni continuativamente e al momento della richiesta della pensione un'attività pesante o usurante.

I lavoratori che andranno in pensione anticipata agevolata non potranno svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma tra la data di pensionamento e fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata "standard".

Welfare di base - Pensioni

➤ Lavori usuranti (cc. 206-209)

- ❑ L'accesso alla pensione con il meccanismo delle "quote" sarà possibile se si è svolta un'attività usurante o durante le ore notturne in 7 degli ultimi 10 anni oppure per metà della vita lavorativa. Non sarà più necessario aver svolto tale attività anche nell'ultimo anno prima del pensionamento.
- ❑ E' sospeso, l'adeguamento dei requisiti alla variazione della speranza di vita previsto per il periodo 2019-2026 e eliminato il meccanismo delle finestre mobili che comporta un periodo di 18 mesi (21 in caso di lavoratori autonomi) tra la maturazione del requisito e la decorrenza della pensione.

Welfare di base - Welfare

➤ Natalità (cc. 348-3497; 353-354)

- ❑ Fondo per il sostegno alla natalità: istituito per favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati a decorrere dall'1.1.2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. La dotazione è di 14 mil per il 2017, 24 mil per il 2018, 23 mil per l'anno 2019, 13 mil per l'anno 2020, 6 mil a decorrere dal 2021. L'avvio è subordinato all'emanazione di apposito DM
- ❑ Buono alla nascita: dall'1.1.2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 €. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo, è corrisposto dall'INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, dal compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione.
- ❑ Congedo parentale per padre lavoratore dipendente: introdotto in via sperimentale nel 2013, aumenta a 2 giorni per il 2017, e a 4 nel 2018. Va fruito entro 5 mesi dalla nascita anche in modo non continuativo.

➤ Alzheimer (c. 411)

L'Alzheimer viene inserito nell'ambito della revisione dei criteri di riparto del Fondo per le non autosufficienze



assoprevidenza

Welfare di base: welfare

➤ Infanzia (cc. 355-357)

- ❑ **Bonus asili nido:** dall'1.1.2017, per i nati dall'1.1.2016, è istituito un buono, corrisposto dall'INPS, di 1.000 € per 11 mensilità per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, e per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei 3 anni affetti da gravi patologie croniche. Il Bonus Asili Nido è incompatibile con la detrazione fiscale prevista per le spese di iscrizione in asili nido sostenute dai genitori (19% fino ad un massimo di 632 euro), e con il Voucher baby sitter. Per l'implementazione è previsto un dm attuativo e sarà riconosciuto nel limite massimo di spesa di 144 mil di € nel 2017, 250 mil nel 2018, 300 mil nel 2019, 30 mil a decorrere dal 2020.
- ❑ **Voucher baby sitter:** prorogato per gli anni 2017 e 2018 il "Voucher Baby Sitter", ossia la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting o asilo nido. Si tratta di 600 euro mensili erogabili per 6 mesi, 3 per le lavoratrici autonome. Il limite di spesa per ciascuno degli anni 2017 e 2018, è di 40 mil di € per le lavoratrici dipendenti e di 10 mil per le lavoratrici autonome.